



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Generale
Competitività del sistema regionale
e sviluppo delle competenze**

Area di Coordinamento "Turismo,
commercio e terziario"

Firenze, 23/11/2011

AOO-GRT Prot.

da citare nella risposta

294040/L. 60.10.20

Allegati:

Risposta al foglio del

n.

Oggetto: L.R. 38/2004 "Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali". Protocollo di Intesa Regione - ANCI Toscana. Trasmissione elaborati relativi agli schemi di convenzione.

Ad ANCI Toscana
FIRENZE

Ai Sindaci
dei Comuni interessati
da concessioni minerarie
per acque minerali e/o termali

LORO SEDI

Con la presente si comunica che in data 7 novembre u.s. il tavolo tecnico misto, istituito con Decreto dirigenziale n. 1144 del 1.4.2011, sulla base alle previsioni contenute nel Protocollo di Intesa firmato fra Regione Toscana ed ANCI Toscana - stipulato in attuazione della L.R. 38/04, ha definito il testo degli schemi di convenzione da stipulare fra Comuni e soggetti concessionari entro il termine del 30 marzo 2012, come previsto dall'art. 48 - comma 1 - della L.R. 38/04.

Si ricorda che i due schemi di convenzione, predisposti uno per le concessioni relative ad acque minerali da imbottigliamento e l'altro per le concessioni di acqua termale, rappresentano una traccia per gli accordi da stipulare fra le Amministrazioni comunali ed i soggetti concessionari e pertanto non sono da considerarsi in alcun modo vincolanti.

Cordiali saluti.

Paolo Bongini
Il Coordinatore di Area

Mpr/

Schema tipo convenzione per concessioni di acque termali

C O M U N E D I
(Provincia di)

Convenzione per l'esercizio della concessione mineraria per acqua termale convenzionalmente denominata, posta nel territorio del comune di (....).

L'anno il giorno del mese di , presso la sede del Comune di sito in

DAVANTI A ME

Dott., Segretario del Comune di(....), autorizzato a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97 del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000, sono presenti i signori:

- Sig., nato a ile residente a (....) nella sua qualità di del Comune di , domiciliato per la carica presso la sede comunale in via, n., ai fini del presente atto;
- Sig., nato a il e residente in (...) il quale interviene in rappresentanza della società, con sede legale in, iscritta alla Camera di Commercio di al n.;

oppure : la società che ha sede legale in via codice fiscale, rappresentata da, nato a il, in qualità di (all'uopo delegato con atto)

P R E M E S S O

Cenni storici sull'uso della risorsa termale ...

che con Decreto dirigenziale n. del , della Regione Toscana – Direzione Generale Settore, è stata rilasciata (rinnovata) a favore del sig./della società la concessione mineraria per acqua termale convenzionalmente denominata “.....”, posta nel territorio del Comune di , Provincia di, che interessa un'area di ettari e di durata anni a decorrere dal

che le acque minerali, di sorgente e termali esistenti nel territorio della Regione costituiscono patrimonio indisponibile della Regione;

che la legge regionale n.38 del 27 luglio 2004 (successivamente definita "legge") ha trasferito alle amministrazioni comunali le funzioni di gestione delle acque minerali, di sorgente e termali;

che la L.R. 38/2004 ed il suo Regolamento di attuazione n. 11/R del 24.3.2009 (successivamente definito "Regolamento") sono entrati in vigore in data 31.3.2009;

che la L.R. 38/2004 prevede, all'articolo 22 – comma 5 – la stipula di apposita convenzione fra comune e soggetto concessionario;

(solo per concessioni in essere)

che l'articolo 48 "Norme transitorie" – comma 1 – della stessa l.r. 38/2004 prevede per le concessioni "in atto alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 49 sono suscettibili di conferma previa stipulazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della convenzione con il comune competente";

che il Comune di nello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dalla legge opera al fine di una razionale utilizzazione della risorsa (termale), vigilando sulla utilizzazione sostenibile e durevole in un quadro di complessiva tutela dell'assetto ambientale ed idrogeologico del proprio territorio e persegue al contempo lo sviluppo sostenibile, sia dal punti di vista economico che sociale, delle attività presenti;

che il Comune di, in considerazione di (cenni situazione economico – sociale ambientale urbanistica ecc.) si pone altresì come obiettivi altre finalità

(sviluppo economico – turistico – occupazionale, tutela ambiente, recupero realtà esistenti)

che ai fini di cui sopra il Comune ha individuato nei propri strumenti urbanistici (specificare) approvati con

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue :

Articolo 1 Premesse ed allegati

1. Le premesse e gli elaborati cartografici allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto la concessione mineraria per acqua rilasciata (rinnovata) in data con (atto) n. del ed interessa un'area di ettari, posta in località
2. La concessione ha durata anni a decorrere dal e pertanto fino al ed è confermata dalla stipula della presente convenzione.

Oppure, in caso di concessione da rilasciare:

1. La presente convenzione formerà allegato parte integrante dell'atto (...specifica tipo atto) con il quale sarà rilasciata la concessione mineraria per acqua posta in località e che interessa un'area di ettari

Articolo 3 Obblighi del soggetto concessionario

1. Richiamo degli obblighi previsti a carico del soggetto concessionario dalla legge e dal regolamento (eventuale dettaglio)

Articolo 4 Canone di concessione

1. Il canone di concessione, di cui al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 38/04, viene individuato, per la concessione in esame, nella fascia, come risulta dalle misure effettuate (o viene individuato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni presentate dalla società concessionaria in data , fatti salvi gli eventuali congruagli ..).
2. Il canone dovrà essere versato con le seguenti scadenze e modalità In caso di ritardato pagamento verrà calcolato un aumento dell'importo di importo percentuale pari al 30 % qualora il ritardo non superi i sessanta giorni successivi alla scadenza; del 50 % qualora il ritardo si protragga oltre i sessanta giorni.
3. Oltre i 24 mesi di ritardo nel pagamento del canone sarà dato avvio alla procedura di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 28 – comma 1 – lettera c) della legge 38/04.

Articolo 5 Oneri diretti ed indiretti (per le concessioni da rilasciare)

1. In relazione agli elementi del piano industriale di cui all'articolo 14 – comma 5 – lettera d) allegato all'istanza di concessione, si prevedono a carico del soggetto concessionario i seguenti oneri diretti ed indiretti

i seguenti interventi

o anche :

1. il soggetto concessionario (la società concessionaria) si impegna a realizzare le seguenti opere :

realizzazione complesso in conformità a quanto previsto da

ristrutturazione

realizzazione delle opere di urbanizzazione ... da cedere successivamente

risanamento e sistemazione dell'area

provvedere ad idoneo frazionamento delle particelle catastali interessate da (opere di presa) (aree di rispetto), ecc.

modalità di controllo, conseguenze in caso di mancato o non conforme realizzazione degli interventi

Articolo 6 Polizza fidejussoria

1. Il concessionario dovrà presentare idonea polizza assicurativa o fidejussione bancaria, o di altro intermediario finanziario di all'art. 107 T.U.B., incondizionata ed escutibile a prima richiesta, costituita a garanzia degli interventi calcolo e misura , rimando a provvedimento di concessione, previsioni di riscossione della stessa e sua destinazione.

Articolo 7 Oneri previsti dalla legge

1. Richiamo di alcuni degli oneri connessi con la concessione ai sensi della l.r. 38/04.

Sono a carico del soggetto concessionario gli oneri strettamente legati alla concessione mineraria:

- gli oneri per la manutenzione delle opere di captazione, adduzione e gestione delle acque;
- gli oneri per il monitoraggio delle portate e delle caratteristiche chimiche, chimico-fisiche, batteriologiche e ogni altra analisi prevista dalla l.r. 38/04 e dal Regolamento n. 11/R del .. e dalle altre leggi di riferimento;
- gli oneri afferenti allo scarico delle acque reflue derivanti dalla gestione dell'attività termale o da eventuali attività di ricerca;
- gli oneri per l'installazione degli strumenti di misura;
- gli oneri derivanti dagli eventuali impatti negativi sull'ambiente derivanti dall'esercizio dell'attività termale;
- gli oneri derivanti dalle indennità dovute ai proprietari dei terreni interessati dalle aree di rispetto delle opere di presa;

Articolo 8 Ulteriori oneri a carico del concessionario

1. In relazione all'esercizio della concessione ed alle conseguenti (antropizzazione, trattamento acque di scarico, oneri per la gestione delle pratiche, opere di salvaguardia dell'ambiente) la società concessionaria (il soggetto concessionario) si impegna a:

- corrispondere un importo a compensazione (in relazione ad esempio alla quantità di acqua termale utilizzata, al numero delle presenze, ecc.)
- rimborsare le spese di istruttoria delle pratiche sostenute dalla amministrazione comunale nella misura di
- garantire ai cittadini residenti nel comune di l'ingresso o tariffe agevolate per, garantire l'apertura a clienti esterni, convenzionarsi con il S.S.N. per le cure termali previste ...
- impegno sulla razionale utilizzazione della risorsa, salvaguardia dell'equilibrio idrico e ambientale, promozione del territorio nel suo insieme, raccordi con altre iniziative comunali, sviluppo dell'attività compatibile con le finalità previste dal comune, ...

Articolo 9 Portata di concessione

1. Al fine dell'adeguamento della concessione (in essere) con l'indicazione della portata di concessione si dispone che vengano effettuate, ai fini della sua individuazione, apposite prove di portata da eseguirsi con le modalità indicate all'art.8 del Regolamento n.11/R del 24.3.09, di attuazione della l.r. 38/04, da completare nel termine di mesi dalla stipula della presente convenzione.

2. Il soggetto concessionario si impegna ad utilizzare la portata di concessione in modo ottimale, in considerazione della natura della risorsa e delle cure termali per le quali è stata riconosciuta l'efficacia terapeutica. Qualora a seguito di specifiche verifiche, risulti che una parte della risorsa disponibile non venga utilizzata da parte del soggetto concessionario, nè sia oggetto di piani di sviluppo (a breve termine), l'amministrazione comunale potrà(chiedere – disporre) che la parte eccedente sia oggetto di (derivazioni).....(contratti di somministrazione da concordare fra amministrazione comunale, soggetto concessionario ed eventuali soggetti interessati) .. al fine del pieno impiego e di una più allargata valorizzazione alla risorsa stessa.

Articolo 10 Vigilanza

1. Nell'ambito dei compiti di vigilanza previsti a carico del Comune dall'articolo 30 della l.r. 38/04, il Comune si riserva di accedere periodicamente ... senza avviso, si riserva di chiedere

Articolo 11 Zone di salvaguardia

1. L'amministrazione comunale si impegna a aggiornare il quadro conoscitivo (vedi art. 19 – comma 1 – l.r. 38/04)

A seguito della individuazione, da parte della Provincia di, delle zone di protezione ambientale, come definite dall'art. 18 – comma 1 – lettera b) della legge, il comune si impegna ad individuare, in attuazione delle prescrizioni provinciali, idonea area di valorizzazione ambientale da sottoporre a specifica disciplina finalizzata alla tutela ed alla salvaguardia urbanistico-ambientale del territorio sul quale è posto lo stabilimento termale connesso con la concessione, secondo quanto previsto all'art. 19 – comma 2 – della legge.

Articolo 12 Voltura della convenzione

1. Previsione dell'accettazione preventiva dei termini della convenzione da parte di eventuale soggetto subentrante nella titolarità della concessione, prima dell'autorizzazione al trasferimento della concessione

Articolo 13 Modifiche alla presente convenzione

Tempi, modalità e procedura di modifica alla convenzione
(da valutare caso per caso)

Articolo 14 Penali

1. Per ogni violazione, grave o reiterata, alle norme che disciplinano la presente convenzione, sia quelle contenute in questo documento sia quelle in esso richiamate, verrà applicata a carico del soggetto concessionario una penale di euro (lettere), ove la violazione non comporti, ai sensi della legge, sanzioni diverse.

(Individuare le violazioni più gravi e prevedere la relativa penale).

Articolo 15 Norme finali

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme di legge, siano esse a carattere imperativo che dispositivo, ad oggi vigenti in materia di concessioni minerarie per la coltivazione di acque minerali e termali, ed in particolare le norme della l.r. 38/04, il regolamento n.11/R ed il regolamento comunale recante disposizioni relative alla disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali.

Articolo 16
Registrazione – trascrizione

La presente convenzione sarà registrata presso a cura e spese del
soggetto concessionario.....

Articolo 17
Elenco degli allegati

1.
2.